

COMUNE DI LEVICO TERME
VERBALE DEL REVISORE DEI CONTI
n. 90 del 6 aprile 2022

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI

sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 dd. 05.04.2022 con oggetto: “2^ Variazione al Bilancio di previsione 2022-2024 e al DUP 2022-2024”

Il sottoscritto, nominato, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 30 giugno 2020, revisore dei conti unico del Comune di Levico Terme per il triennio 2020-2023;

Preso atto che il Bilancio di previsione 2022-2024, la nota integrativa allegata al bilancio e il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 sono stati approvati dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 4 in data 20 gennaio 2022;

Vista la proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale con oggetto: “2^ Variazione al Bilancio di previsione 2022-2024 e al DUP 2022-2024”;

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2001 che si applicano agli enti locali;

Ricordato che la legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di bilancio 2019), a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 247/2017, ha sancito il superamento del rispetto del vincolo di finanza pubblica e precisamente i commi 819, 820 e 821 prevedono che:

819. Ai fini della tutela economica della Repubblica, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 820 a 826 del presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

820. A decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

821. Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di adozione della deliberazione in argomento, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e il regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. 27.10.1999, n. 8/L e s.m.;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL) e in particolare l'art. 175 che tratta delle variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione ed in particolare il comma due dove prevede che le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater;

Visto il d.lgs. 23/6/2011 n.118;

Considerato:

- che a decorrere dal 1° gennaio 2018, l'utilizzo dei proventi abilitativi edilizi e relative sanzioni è disciplinato dall'articolo 1, comma 460, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 il quale prevede che detti proventi siano destinati alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e anche, tra le altre fattispecie previste, a spese di progettazione per opere pubbliche;
- che possono ritenersi in via generale giustificate e pertinenti le variazioni proposte;
- che l'urgenza risulta giustificata;
- che per effetto delle variazioni in argomento, il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 risulta modificato, per la parte finanziaria, così come il Programma generale delle opere pubbliche, che fa parte del medesimo documento, approvato con la deliberazione n. 4 del 20 gennaio 2022;
- che con la presente variazione non si altera il pareggio finanziario di bilancio e vengono rispettati tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e il finanziamento degli investimenti;
- che la variazione pareggia come risulta dai dati riassuntivi di seguito esposti;

	Competenza 2022	2023	2024
Maggiori entrate correnti	10.050,00		
Minori spese correnti	0,00	0,00	0,00
<i>Minori spese correnti non ricorrenti</i>			
<i>Fondo Pluriennale Vincolato spese correnti</i>			
<i>Fondo Pluriennale Vincolato spese di investimento</i>			
Maggiori entrate correnti non ricorrenti	93.050,00		
<i>Avanzo di amministrazione per spese non ricorrenti</i>	0,00		
<i>Avanzo di amministrazione per spese correnti</i>	0,00		
<i>Avanzo di amministrazione per spese di investimento</i>	0,00		
<i>Entrate da contributi per il rilascio delle concessioni edilizie destinate a spese correnti</i>			
<i>Canoni aggiuntivi BIM destinati alle spese correnti</i>			
Maggiori entrate per investimenti	50.290,00	0,00	
Maggiori entrate per prestiti			
Maggiori entrate servizi c/ terzi			
Minori spese d'investimento	72.210,00		
totale risorse disponibili	225.600,00	0,00	0,00
Maggiori spese correnti	80.050,00	0,00	0,00
<i>Fondo Pluriennale Vincolato spese correnti</i>			
Minori entrate correnti	0,00		
<i>Minori entrate correnti non ricorrenti</i>			
Maggiori spese correnti non ricorrenti	61.000,00		
Maggiori spese d'investimento	84.550,00	0,00	
<i>Fondo Pluriennale Vincolato spese di investimento</i>			
<i>Minore avanzo di amm. per spese di investimento</i>			
Minori entrate per investim.	0,00	0,00	
Maggiori spese servizi conto terzi			
Maggiori spese per rimborso di prestiti			
totale risorse utilizzate	225.600,00	0,00	0,00

Ciò premesso, visto e considerato il revisore dei conti esprime parere favorevole in ordine all'adozione della deliberazione del Consiglio comunale con oggetto: **"2^ Variazione al Bilancio di previsione 2022-2024 e al DUP 2022-2024"**

6 aprile 2022

IL REVISORE DEI CONTI
(dott. Trentin Ruggero)

firmato digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/1993).